

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 22 gennaio 2014

Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria - Corte de' Frati (CR)
Statuto approvato con deliberazioni dei Consigli comunali:
Comune di Corte de' Frati d.c.c. n. 24 del 11 novembre 2013
- Comune di Grontardo d.c.c. n. 54 dell'8 novembre 2013
- Comune di Olmeneta d.c.c. n. 23 dell'11 novembre 2013
- Comune di Scandolara Ripa d'Oglio d.c.c. n. 34 del
28 novembre 2013 e con delibera dell'Assemblea dell'Unione
Lombarda dei Comuni della Ciria n. 29 del 29 novembre 2013

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità dell'Unione
- Art. 3 Obiettivi programmatici
- Art. 4 Principi e criteri generali di azione
- Art. 5 Istituti di partecipazione
- Art. 6 Sede
- Art. 7 Durata
- Art. 8 Fusione
- Art. 9 Adesione e recesso
- Art. 10 Scioglimento

TITOLO II
COMPETENZE

- Art. 11 Oggetto
- Art. 12 Procedimento per il trasferimento delle competenze

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 13 Organi
- Art. 14 Procedimento di elezione dell'assemblea
- Art. 15 Nomina del Presidente del Vice presidente e della Giunta

CAPO II
COMPETENZE DEGLI ORGANI

- Art. 16 Competenze dell'Assemblea
- Art. 17 Competenze della Giunta
- Art. 18 Competenze del Presidente
- Art. 19 Competenze del Vicepresidente
- Art. 20 Norma di rinvio

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 21 Principi
- Art. 22 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 23 Direzione generale
- Art. 24 Segretario
- Art. 25 Forma di gestione dei Servizi

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 26 Finanze dell'Unione
- Art. 27 Compartecipazione dei Comuni
- Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 29 Controllo economico della gestione
- Art. 30 Revisione economico finanziaria
- Art. 31 Servizi di tesoreria

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 Norme transitorie e finali
- Art. 33 Capacità normativa dell'Unione
- Art. 34 Modificazioni del presente statuto
- Art. 35 Entrata in vigore

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria, per brevità di seguito definita «Unione», costituita ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei comuni.

3. Anche le modifiche del presente statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Corte de' Frati Grontardo Olmeneta Scandolara Ripa d'Oglio e, ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.

5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

6. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità dell'Unione

L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

Art. 3
Obiettivi programmatici

L'Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico del territorio dei Comuni tutelandone l'assetto nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, della salute dei cittadini, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali,
- concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
- sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza
- potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4
Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 5 Istituti di partecipazione

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell'Unione in conformità alla legge 241/90.

Art. 6 Sede

La sede dell'Unione è situata nel Palazzo Municipale del Comune di Corte de' Frati ove sono ubicati gli uffici dell'Unione.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono, di norma, presso la sede dell'Unione; il Presidente può disporre di convocare gli organi collegiali presso la sede di altro Comune.

La pubblicazione degli atti avverrà all'Albo on-line del sito dell'Unione.

Art. 7 Durata

La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

Art. 8 Fusione

L'Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. Nell'atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo ente.

I Consigli comunali devono approvare a maggioranza dei consiglieri assegnati la proposta di fusione.

Prima di deliberare la fusione, ciascun Comune aderente all'Unione è tenuto ad indire apposito referendum consultivo. La fusione avverrà solo tra i Comuni che nella consultazione referendaria avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli secondo le modalità previste dai singoli Statuti comunali.

Art. 9 Adesione e Recesso

Possono aderire all'unione Comuni di norma territorialmente contigui all'Unione stessa o la cui contiguità risulti dall'adesione all'unione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all'Unione si impegnano a trasferire all'Unione almeno tre servizi in gestione associata, in base a quanto previsto dall'art. 18 della l.r. 19/2008, oltre ad un altro servizio a scelta tra quelli elencati dal r.r. 27 luglio 2009 integrato con d.g.r.n. 1405 del 9 marzo 2011.

Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32 c. 2 del d.lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione e rinuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione.

1 - Recesso dall'Unione:

- a) Il recesso, di cui all'art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti san-

zionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

Art. 10 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

Al termine dell'attività dell'Unione e in caso di scioglimento consensuale di tutti i Comuni aderenti, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000.

Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 11 Oggetto

All'Unione vengono affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di seguito elencati ai sensi della normativa regionale:

- Sistemi informativi
- Ufficio tecnico
- Gestione economica finanziaria
- Gestione tributi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Organizzazione e personale
- Polizia locale
- Assistenza e servizi alla persona
- Anagrafe, stato civile, elettorale
- Servizi cimiteriali
- Assistenza scolastica
- Controllo e monitoraggio del servizio di distribuzione del gas
- Biblioteche
- Musei
- Impianti ed iniziative sportive
- Servizi e manifestazioni turistiche
- Viabilità
- Protezione civile
- Parchi e servizi per la tutela ambientale
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Illuminazione pubblica
- Urp e comunicazione
- Demanio e patrimonio
- SUAP
- Raccolta rifiuti solidi urbani

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 22 gennaio 2014

Vengono altresì affidate, per la gestione, all'Unione tutte le funzioni fondamentali previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 2012 n. 135.

Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con le procedure di cui all'art. 32 - c. 2 d.lgs. 267/2000, i Comuni partecipanti possono affidare all'Unione altre competenze amministrative.

Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all'Unione competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

Art. 12**Procedimento per il trasferimento delle competenze**

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dall'art. 11 è deliberato dai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le procedure di cui all'art. 32 c. 2 d.lgs. 267/2000 con decorrenza dall'adozione della deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione svolge tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 13**Organi**

Sono Organi dell'Unione:

- l'Assemblea
- la Giunta
- il Presidente.

In relazione agli organi dell'Unione, in composizione diversa rispetto all'art. 18 della l.r. n. 19/2008 è garantita l'invarianza dei costi.

Art. 14**Procedimento di elezione dell'Assemblea**

L'Assemblea dell'Unione è eletta in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli e Giunte comunali.

I sindaci sono membri di diritto dell'Assemblea.

A ciascun Comune spetta, oltre ai Sindaci, nominare tre componenti tra consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai gruppi di minoranza eventualmente presenti.

Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la minoranza consiliare, il componente spettante sarà nominato dalla maggioranza consiliare.

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore comunale si decade da componente dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 15**Nomina del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta e con voto limitato ad una sola preferenza tra i Sindaci e gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione, resta in carica due anni e mezzo ed è rieleggibile a rotazione.

La Giunta è composta da otto componenti, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea con voto limitato ad una sola preferenza tra i Sindaci, gli assessori o i consiglieri comunali di maggioranza dei Comuni partecipanti all'Unione.

Di norma i componenti della Giunta non percepiscono alcuna indennità.

In caso di dimissioni o decadenza da assessore o consigliere comunale si decade da membro della Giunta dell'Unione.

Nella prima seduta utile, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo membro della Giunta.

CAPO II

COMPETENZA DEGLI ORGANI

Art. 16**Competenze dell'Assemblea**

All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

L'Assemblea discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dall'Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Unione.

La funzione di programmazione propria dell'Assemblea si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Articolo 17**Competenze della Giunta**

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 d.lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente dell'Unione; collabora con il presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 18**Competenze del Presidente**

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Art. 19**Competenze del Vice Presidente**

La rappresentanza legale dell'Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000.

Art. 20**Norma di rinvio**

Si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21
Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 22
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 23
Direzione generale

La direzione dell'organizzazione dell'Unione può essere attuata dal Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del d.lgs. 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.

Art. 24
Segretario

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Unione;
- esprime il parere di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 25
Forma di gestione dei servizi

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26
Finanze dell'Unione

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi-funzioni attribuiti.

Art. 27
Compartecipazione dei Comuni

I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio e in base a criteri di carattere territoriale da specificare nella convenzione delle funzioni e dei servizi.

Per il servizio di assistenza domiciliare il criterio di compartecipazione dei Comuni per la gestione corrente, in deroga al c. 1, è stabilito in una quota proporzionale al numero degli assistiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Sono esclusivamente a carico delle risorse proprie dell'Unione gli investimenti iniziali volti a uniformare i sistemi informativi dei Comuni aderenti, nonché gli acquisti di mezzi, attrezzature e strumenti necessari all'espletamento dei servizi trasferiti.

Art. 28
Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 29
Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 30
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 3 bis ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'Unione.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 31
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Serie Avvisi e Concorsi n. 4 - Mercoledì 22 gennaio 2014

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.

Art. 33 Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi dell'Unione abbiano deliberato.

Art. 34
Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all'art. 32 c. 2 d.lgs. 267/00 e s.m. i dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.

L'Assemblea dell'Unione può proporre modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Unione.

L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Regione Lombardia.

Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.